

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 99/08/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso regolarmente depositato, Lu. Lu., rappresentato e difeso dall'Avv. P. Luigi Boiocchi, impugnava il diniego dell'Ufficio all'istanza presentata intesa al rimborso di € 1.897,21, pari alla metà delle ritenute Irpef subite sulla somma percepita dallo stesso quale incentivo all'esodo all'atto dell'anticipata cessazione del proprio rapporto di lavoro, per intervenuta decadenza del diritto ex art. 38 del Dpr n. 602/1973 (Istanza presentata oltre il termine di decadenza di 48 mesi). Il ricorrente sostiene che l'aliquota applicata sulla somma sopra richiamata doveva essere ridotta al 50 % alla luce della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea nella causa C-207/2004 (GU C 179, 10.07.2004), e con la Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976 n.76/207/CEE, che non consente differenze di trattamento fondate sul sesso al momento della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro. Per quanto concerne l'inammissibilità per decadenza del diritto a richiedere il rimborso, il ricorrente fa presente che nel caso di specie tale principio può aver valore con particolare riferimento a norme di comune conoscenza quali sono quelle vigenti sul territorio nazionale. Nel caso di specie è legittimo computare la decorrenza della decadenza dal termine del giorno in cui può essere fatto valere il diritto di quanto spettante, che è coincidente con la data del giudicato esterno, e quindi si può computare non dal momento dell'effettuazione della ritenuta ma dalla data del recepimento della Direttiva 76/206 da parte dell'Italia.

Con comparsa depositata in data 18/07/2011, si è costituita l'Agenzia delle Entrate Ufficio, Direzione Provinciale di Bergamo 1 contestando integralmente le tesi prospettate dal ricorrente eccependo la tardività di presentazione dell'istanza di rimborso del 10/03/2011, in quanto presentata oltre il termine decadenziale dei 48 mesi previsti dall'art. 38 del Dpr n. 602/1973.

Con memorie illustrative presentate in data 12/03/2012 il ricorrente ribadiva l'infondatezza della questione di decadenza ed in aggiunta alla giurisprudenza citata nel ricorso, richiamava la recente sentenza della C.T.R. di Bari, sez. IX, del 25/11/2010 n. 129, che risolveva i dubbi interpretativi sulla questione e stabiliva da quale data far decorrere il termine decadenziale.

Nel corso della pubblica udienza del 26 marzo 2012, la Commissione sentite le parti che concludevano come in atti, ha trattenuto il ricorso per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti di causa, ritiene il ricorso fondato ed in quanto tale meritevole di accoglimento.

Si premette che l'art. 19, comma 4/bis, del T.U. 22.12.1986 n.917, disciplinando la tassazione delle somme erogate ai lavoratori dipendenti a titolo di incentivo all'esodo, ne stabiliva il regime di tassazione separata con la medesima aliquota del i FR, condizionando la riduzione alla metà dell'aliquota al compimento dell'età di 50 anni se il percipiente è donna e di 55 anni se uomo. Orbene, in merito la Corte di Giustizia Europea, con sentenza n C-207/2004 del 21 luglio 2005, ha dichiarato che la predetta disposizione tributaria osta con la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, che non consente differenze di trattamento fondate sul sesso al momento della costituzione e dello scioglimento del rapporto di lavoro.

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea è, pertanto, sufficientemente chiara nel prescrivere che l'applicazione del principio della parità del trattamento riguarda le

condizioni di lavoro, comprese quelle al licenziamento, per cui non sussistono dubbi sulla sua immediata applicabilità.

La Suprema Corte di Cassazione ha statuito, tra l'altro, che il diritto comunitario deve essere giuridicamente trattato, nell'ordinamento giuridico degli stati membri, come diritto nazionale prevalente su quello interno con esso collidente, con la conseguenza che, in tal caso, la norma interna incompatibile con quella comunitaria deve essere, comunque, disapplicata dal giudice nazionale.

Ciò premesso, non appare dubbio che nella fattispecie, la norma di diritto interno deve essere disapplicata, nella parte in cui discrimina sfavorevolmente i lavoratori uomini in base all'età, rispetto alle donne, perché non conforme alla direttiva comunitaria del 9 febbraio 1976, 76/207/CEE.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'Agenzia delle Entrate deve rimborsare al ricorrente il 50% dell'imposta trattenuta, oltre agli interessi dalla data di effettuazione della ritenuta sino a quella di effettiva corresponsione del rimborso. Il termine di decadenza ex art. 38 del Dpr 602/1973, che fissa nella data del versamento la decorrenza del medesimo trova applicazione ai soli casi di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. Deve cioè trattarsi di una situazione in cui il versamento non era dovuto già al momento in cui fu effettuato. Il caso di specie, al contrario, riguarda un'istanza di rimborso di somme versate successivamente dichiarate non dovute, pertanto il termine non può essere ritenuto quello della data del versamento perché a tale data nessuna istanza poteva essere proponibile in ragione della natura precaria del titolo da cui l'obbligo del versamento è scaturito. La definitiva soluzione alla questione relativa al trattamento fiscale degli emolumenti ai dipendenti trova soluzione dopo l'Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 16/01/2008 sopra citata, che risolve il dubbio interpretativo. Orientamento che è stato accolto dalla prevalente giurisprudenza ed in particolare dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari che con sentenza n. 129 del 25 novembre 2010, ha ribadito come "il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso (48 mesi) decorre dal 16 gennaio 2008, data di emissione dell'Ordinanza da parte della Corte di Giustizia Europea". Pertanto, questa Commissione ritiene che la richiesta del rimborso di cui si discute non è colpita dal termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 del D.p.r. 602/73, come vorrebbe l'Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, l'istanza presentata dal ricorrente in data 10/03/2011 deve essere considerata tempestiva, nel rispetto dei termini decadenziali dell'art. 38 del Dpr 602/1973, secondo il principio che l'esistenza di un contrasto tra norma europea e norma interna non poteva essere conosciuta dal contribuente, se non dopo l'applicazione alla normativa nazionale della sentenza della Corte di Giustizia che ha chiarito l'illegittimità della norma italiana.

Il ricorso va pertanto accolto. Così orientata la decisione, le spese di causa devono compensarsi fra le parti in ragione della natura tecnica della questione.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.